

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 127/1967 (PESI MASSIMI).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato con i precedenti rapporti.

Le previsioni della Convenzione trovano applicazione per effetto delle disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (articoli 47, 48, 49 e allegato VI), a cui si rimanda.

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito al primo quesito di cui all'articolo 1, riguardante la definizione di “trasporto manuale di carichi” e “trasporto manuale regolare di carichi”, si precisa che nella legislazione italiana esiste la definizione di “movimentazione manuale dei carichi”.

Al riguardo, l'articolo 47, 2° comma, lettera a) del decreto legislativo n. 626/1994 precisa che la movimentazione manuale dei carichi è riferita: “alle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari”.

In merito al secondo quesito, riguardante la definizione di “giovane lavoratore”, si fa presente che l'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, che sostituisce l'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, precisa che per giovani lavoratori si intendono i minori dei diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

Ha altresì precisato che per “bambino” si intende il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico, mentre per “adolescente” si intende il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

In merito al quesito di cui all'articolo 2, si ribadisce che i settori di attività per i quali è previsto un sistema d'ispezione del lavoro e ai quali si applicano le disposizioni della Convenzione in esame sono quelli compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 626/1994.

A tale proposito, l'articolo 1 precisa che il decreto di cui trattasi “prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici”.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 3 e 4, si ribadisce che le previsioni degli articoli in esame trovano applicazione per effetto delle disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 626/1994 (articoli 47, 48, 49 e allegato VI). Tali disposizioni, così come precisato dall'articolo 47, 1° comma, si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso - lombari per i lavoratori durante il lavoro (lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

In particolare, l'articolo 48 identifica gli obblighi specifici del datore di lavoro, delineando una precisa strategia di azioni. Tale strategia prevede nell'ordine di priorità:

- l'individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio (presenza di uno o più degli elementi di rischio riportati nell'allegato VI);

- la meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio; qualora non sia possibile, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie per il massimo contenimento del rischio;
- l'uso condizionato della forza manuale. In questo caso, si tratta di valutare l'esistenza e l'entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato VI;
- la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale.

In merito al quesito di cui all'articolo 5, si precisa che gli aspetti riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori sono trattati, in generale, negli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 e, nel caso specifico della movimentazione manuale dei carichi pesanti, nell'articolo 49 dello stesso decreto.

In particolare, tale articolo stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata allo svolgimento delle attività connesse alla movimentazione manuale dei carichi e fornire agli stessi informazioni, in particolare per quanto riguarda: il peso di un carico; il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.

Ulteriori elementi circa la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta sono riportati nell'allegato VI.

Tale allegato fornisce un'ampia lista dei diversi elementi lavorativi ed individuali che, se presenti, da soli o in modo reciprocamente interrelato, comportano un rischio, tra l'altro, dorso – lombare.

Tali elementi, fra loro integrati, vanno tenuti in debito conto tanto nella fase di valutazione preliminare del rischio quanto nella fase di verifica dell'adeguatezza dei provvedimenti adottati per il contenimento del rischio medesimo.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 4, 4° comma, lettera m), del decreto legislativo n. 626/1994 prevede, peraltro, l'obbligo a carico del datore di lavoro di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi ed le misure di prevenzione adottate.

In merito al quesito di cui all'articolo 6, si fa presente che la previsione dell'articolo in esame trova applicazione per effetto della disposizione di cui all'articolo 48, 1° comma del decreto legislativo n. 626/1994, laddove, come già specificato, è previsto che “il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.

A tale proposito, si ribadisce che in Italia è alta l'attenzione all'utilizzo, sempre più diffuso, di tutti i mezzi tecnici atti a limitare o facilitare il trasporto manuale dei carichi, nonché allo sviluppo tecnologico dei livelli di automazione in tutte le attività di trasporto e di sollevamento dei pesi.

In merito al quesito di cui all'articolo 7, si fa presente che una disciplina speciale è prevista per le lavoratrici in gravidanza. Infatti, l'articolo 7, 1° comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), stabilisce che, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, è vietato adibire le lavoratrici al trasporto

e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del precitato testo unico.

Nel primo capoverso dell'allegato A è precisato che il divieto di cui trattasi si intende riferito "al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa".

Nel secondo capoverso, invece, è precisato che i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati ai sensi dello precitato articolo 7, sono anche quelli di cui alla lettera A), e cioè, quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, a cui si rimanda, nonché quelli di cui alla lettera F), attinenti i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Nell'allegato C), alla lettera A, punto 1, lettera b), è altresì precisato che la movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari, è da considerare come agente fisico che comporta lesioni del feto e/o rischia di provocare il distacco della placenta e, pertanto, rientra nelle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve considerare nel procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, per i quali è necessario individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Per quanto riguarda, poi, i giovani lavoratori, si precisa che la legge 17 ottobre 1967, n. 977 (così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262), all'articolo 19, stabilisce che gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

L'articolo 7, 1° comma, lettera d) della stessa legge stabilisce, altresì, che "il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo anche alla movimentazione manuale dei carichi.

In merito al quesito di cui all'articolo 8, si fa presente che, in linea generale, in sede di predisposizione di testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Amministrazioni competenti consultano le parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti di testo.

Quanto sopra premesso, si precisa che anche per i testi normativi riportati nel presente rapporto sono state consultate le parti sociali.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- ◆ Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626/1994 con allegati;
- ◆ Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
- ◆ Legge 17 ottobre 1967, n. 977;
- ◆ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- ◆ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.